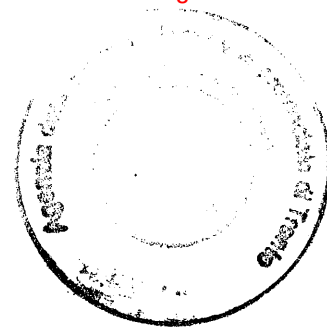


L.E.D. aps
Laboratorio di Educazione al Dialogo



STATUTO

“LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO”

approvato in Assemblea Straordinaria dei soci il 02/08/2023

Sommario

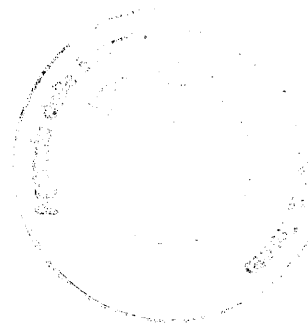
Titolo I - Costituzione e scopi	3
Art.1 - Denominazione-sede-durata	3
Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”	3
Art.2 - Attività di interesse generale	3
Art.3 - Finalità e attività	4
Titolo II - Norme sul rapporto associativo	5
Art.4 - Norme sull'ordinamento interno	5
Art.5 - I soci e le socie	5
Art.6 - Procedura di ammissione	6
Art.7 - Diritti e doveri degli associati e delle associate	6
Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo	7
Titolo III - Norme sul volontariato	7
Art.9 - Delle persone volontarie e dell'attività di volontariato	7
Art.10 - Delle persone volontarie e delle persone retribuite	7
Titolo IV - Organi sociali	8
Art.11 - Organi dell'Associazione	8
Art.12 - L'Assemblea dei soci e delle socie: composizione, modalità di convocazione e funzionamento	8
Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum	8
Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum	9
Art.15 - L'Assemblea dei soci e delle socie: regole di voto	9
Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica	9
Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto	10
Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo	10
Art.19 - La/il Presidente: poteri e durata in carica	11
Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione di un/una componente del Consiglio Direttivo	11
Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento	12
Art.22 - Competenze dell'organo di controllo	12

Art.23 - L'organo di revisione.....	12
Art.24 – Comitato scientifico	13
Art.25 - Responsabilità degli organi sociali	13
Titolo V - I libri sociali	13
Art.26 - Libri sociali e registri	13
Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio	13
Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro.....	13
Art.28 - Risorse economiche	13
Art.29 - Bilancio di esercizio.....	14
Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio	14
Titolo VIII - Disposizioni transitorie finali.....	14
Art.31 - Norme di rinvio	14



L.E.D. aps

Laboratorio di Educazione al Dialogo



STATUTO

“LABORATORIO DI EDUCAZIONE AL DIALOGO”

approvato in Assemblea Straordinaria dei soci il 02/08/2023

Titolo I - Costituzione e scopi

Art.1 - Denominazione-sede-durata

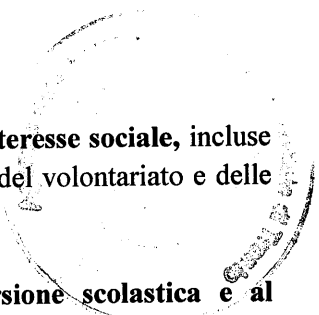
1. L'Associazione non riconosciuta denominata “Laboratorio di Educazione al Dialogo”, in sigla “L.E.D.”, di seguito indicata anche come “Associazione”, è regolata dal Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come “Codice del Terzo settore”), e dalle norme del Codice civile in tema di associazioni.
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Trento. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Trento non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.
3. Essa opera prevalentemente nel territorio della provincia di Trento, ma può operare anche in ambito nazionale e/o internazionale.
4. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia.
5. L'Associazione ha durata illimitata.

Art.1-bis - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo “APS”

1. A decorrere dall'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di seguito indicato come “Runts”) l'acronimo “APS” dovrà essere inserito nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi “Laboratorio di Educazione al Dialogo APS” in sigla “L.E.D. - APS”.
2. L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.2 - Attività di interesse generale

1. L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.
2. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, in favore delle persone associate, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale (articolo 5 del Codice del Terzo Settore):
 1. **(d.) educazione, istruzione e formazione professionale**, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 2. **(w.) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici**, nonché dei diritti delle consumatrici e dei consumatori e dei / delle utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244;

- 
4. **(i.) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale**, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 5. **(h.) ricerca scientifica di particolare interesse sociale**;
 6. **(l.) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa**;
 7. **(u.) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate** o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 8. **(n.) cooperazione allo sviluppo**, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
 9. **(a.) interventi e servizi sociali** ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

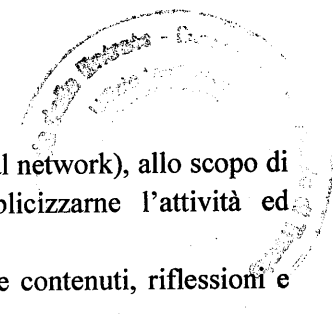
Art.3 - Finalità e attività

1. L'Associazione persegue la finalità di favorire la crescita della comunità promuovendo l'educazione al dialogo, la consapevolezza di sé, il miglioramento delle relazioni interpersonali e la ricerca etica e spirituale delle persone, con particolare attenzione per coloro che incontrano difficoltà sociali, culturali e/o economiche. E si impegna per:

- a) Favorire la crescita personale e professionale individuale e dei gruppi, con particolare riguardo per lo sviluppo di competenze a supporto delle relazioni di aiuto, personali e professionali nelle professioni dell'area sociale, sanitaria ed educativa;
- b) favorire la formazione individuale, delle coppie e dei gruppi, prevalentemente nello spirito dell'Approccio Centrato sulla Persona, fornendo supporto e strumenti a tutti coloro che si impegnano a favorire la valorizzazione della persona umana nella professione, nel volontariato e nella vita corrente;
- c) dare ascolto ai bisogni della comunità e del territorio e offrire spazi di dialogo, cura, confronto, collaborazione e interculturalità tra singoli, coppie, gruppi, famiglie, istituzioni civili e organismi sociali
- d) diffondere "l'Approccio Centrato sulla Persona" di Carl Rogers e la Psicologia Umanistica nel suo complesso;
- e) svolgere attività di ricerca nell'ambito della formazione e delle metodologie ad essa associate.

2. Al fine di raggiungere le suddette finalità, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- a) promuovere ed organizzare eventi ed iniziative di tipo culturale, ed in particolare di carattere formativo ed informativo, quali, a mero titolo esemplificativo, incontri nelle scuole, serate informative, conferenze, convegni, dibattiti, mostre, proiezioni, in relazione alle tematiche istituzionali;
- b) offrire attività di formazione e aggiornamento professionale per tutte le professioni individuate dal **Regolamento Professioni** in cui le relazioni interpersonali e la relazione di aiuto svolgono un ruolo rilevante come a titolo esemplificativo e non esaustivo: assistenti sociali, counsellors, educatrici/educatori, insegnanti, catechiste/catechisti, operatrici/operatori pastorali, operatrici/operatori olistiche/ci, personale socio-sanitario (infermiere/i professionali, mediche/ci, psicologhe/gi, psicoterapeute/i, ostetriche/ci, logopediste/i, oss, fisioterapiste/i etc.).
- c) offrire opportunità di riflessione e crescita personale, di dialogo e confronto con tra persone;
- d) proporre riflessioni ed incontri su temi di cultura, attualità, spiritualità, dinamiche sociali e relazionali;
- e) operare nel tempo libero con la promozione e la gestione di iniziative per il benessere psico-fisico e spirituale della persona.
- f) promuovere il volontariato attraverso incontri e opportunità formative, articoli e azioni di sensibilizzazione e divulgazione;

- 
- g) utilizzare i possibili strumenti informatici (come ad esempio il sito internet, e i social network), allo scopo di divulgare e fare conoscere le tematiche istituzionali dell'Associazione, pubblicizzarne l'attività ed incentivare l'adesione di nuovi/e volontari/ie;
 - h) scrivere articoli e pubblicazioni nonché svolgere attività editoriale per condividere contenuti, riflessioni e approfondimenti inerenti ai valori e agli ambiti di intervento dell'associazione;
 - i) instaurare ogni forma di collaborazione e/o convenzione con altre associazioni, enti pubblici e/o privati che non siano in contrasto con la natura e la mission dell'associazione.
 - j) In particolare l'associazione aderisce stabilmente alla Fondazione S. Ignazio e collabora con l'intera rete degli enti aderenti. L'associazione collabora inoltre con lo IACP (Istituto dell'Approccio Centrato sulla Persona) e l'ACP Italia (Associazione Europea della Psicoterapia Centrata sul Cliente e dell'Approccio Centrato sulla Persona "Carl Rogers") operanti nel campo della psicologia e delle scienze umane.
 - k) svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.
 - l) 3. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.
 - m) 4. L'Associazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Titolo II - Norme sul rapporto associativo

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tra le persone, le cariche associative sono elettive e tutti i soci e le socie possono accedervi .
2. Tutte le persone associate hanno uguali diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - I soci e le socie

1. Possono essere ammesse a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le APS le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
2. Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle APS.
3. Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente o da altro soggetto delegato.
4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.
5. Sono previste le seguenti tipologie di associati:
 - a. **Soci/e Ordinari/e** persone fisiche, APS o Enti del Terzo Settore che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e scelgono liberamente di aderire per prendere parte all'attività associativa;
 - b. **Soci/e Sostenitori/trici**, persone fisiche, APS o Enti del Terzo Settore che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e che al momento dell'adesione all'associazione scelgono liberamente di versare una quota associativa maggiorata per sostenere l'attività e la mission dell'associazione;
 - c. **Soci/e Volontari/e** persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e si impegnano attivamente per contribuire alla loro realizzazione e promozione, collaborando con l'associazione in modo non occasionale;
 - d. **Soci/e Partner** persone fisiche, che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e collaborano attivamente alla realizzazione della mission degli Enti Aderenti alla Fondazione S. Ignazio e degli altri Enti con cui è stata stipulata un'apposita convenzione (soci/e, dipendenti, collaboratori/trici, volontari/e);

- e. **Soci/e Allievi/e Formatori/trici Facilitatori/trici**, persone fisiche che condividono la mission, i valori e le finalità dell'associazione e che, avendo una formazione professionale nell'Approccio Centrato sulla Persona o in approcci umanistici ad essa vicini, ed una comprovata esperienza come formatori/trici e facilitatori/trici nell'abito della formazione esperienziale, chiedono di poter aderire al **GRAFF - Gruppo Allievi Formatori Facilitatori** per promuovere la mission dell'associazione, partecipare alla progettazione di attività e percorsi formativi e confrontarsi tra colleghe e colleghi della Comunità Formatori sui bisogni emergenti, le tematiche di attualità e le possibili modalità formative, in un'ottica di arricchimento reciproco.

Art.6 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenti domanda per iscritto al Consiglio Direttivo, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere precisato che il/la richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.
2. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio Direttivo deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.
3. L'accoglimento della domanda è comunicato al/la nuovo/a associato/a entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione e il/la richiedente sarà iscritto/a nel libro degli/le associati/e. In caso di mancata comunicazione il/la richiedente è da considerarsi tacitamente ammesso.
4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato/a entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessata/o può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio.
5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il/la minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associata/o minorenne.

Art.7 - Diritti e doveri degli associati e delle associate

1. Tutti gli associati e le associate hanno il diritto di:
 - a) partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - b) essere informate/i delle attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
 - c) esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associata/o deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 30 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.
2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli/le associati/e fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, purchè siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.15, c.2, del presente Statuto.
3. Tutte le persone associate hanno il dovere di:
 - a) adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
 - b) rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
 - c) versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati annualmente dal Consiglio Direttivo.
4. Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associata/o si perde per:

- a) recesso volontario. Ogni associato/a può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto immediato;
- b) mancato pagamento della quota associativa, se prevista, entro 180 (centottanta) giorni dall'inizio dell'esercizio sociale. Il Consiglio Direttivo comunica tale obbligo agli/le associati/e entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato/a decaduto/a può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

2. L'associata/o può invece essere escluso dall'Associazione per:

- a) comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- b) persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
- c) aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessata/o entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associata/o escluso può proporre appello all'Assemblea ordinaria, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; l'Assemblea ordinaria dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea ordinaria, ai fini del ricorso, il/la socio/a interessato/a dal provvedimento di esclusione si intende sospeso, ma può comunque partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto.

4. L'associato/a receduto/a o escluso/a non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo III - Norme sul volontariato

Art.9 - Delle persone volontarie e dell'attività di volontariato

1. I/le volontari/e sono persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari e le volontarie, siano associate o meno, che svolgano la loro attività in modo non occasionale.
3. L'Associazione deve inoltre assicurare i/le propri/e volontari/e contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dalla persona beneficiaria. Al/la volontario/a possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art.10 - Delle persone volontarie e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario/a è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui la persona volontaria è associata o tramite il quale svolga la propria attività volontaria.
2. L'Associazione svolge la propria attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone ad essa associate o delle persone aderenti agli enti associati.
3. L'Associazione può assumere lavoratori/trici dipendenti, o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei/le propri/e associati/e solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, per mantenere la qualifica di APS, il numero dei/le dipendenti impiegati/e nell'attività non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle persone volontarie o al 5% (cinque per cento) del numero degli/le associati/e.

Titolo IV - Organi sociali

Art.11 - Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci e delle socie;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato scientifico;
- d) l'organo di controllo, da nominare alle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- e) l'organo di revisione, da nominare alle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art.12 - L'Assemblea dei soci e delle socie: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutte le persone associate in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

2. Ogni associato/a può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un'altra persona associata, tramite una delega che deve essere firmata e deve contenere l'indicazione del/la delegante e del/la delegata/o. Sono ammesse sino a 3 deleghe per associato/a, fino al raggiungimento dei 500 soci/e e un massimo di 5 deleghe per associata/o nel caso venissero superati i 500 soci.

3. L'Assemblea è convocata dal/dalla Presidente, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei/delle membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 (un quinto) delle persone associate
- c) Nei casi di cui alle lettere a) e b) il/la Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 (sessanta) giorni dalla data della richiesta. Qualora il/la Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.

4. La convocazione deve pervenire per iscritto alle persone associate tramite lettera, email o altro mezzo telematico almeno 8 (otto) giorni prima della data della riunione. L'avviso deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

5. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti/e i/le partecipanti siano identificati/e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta presso la sede legale dell'associazione dove sono depositati i libri verbali e gli archivi della stessa. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal/dalla Presidente o da chi che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

6. L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente o da altra persona associata indicata in sede di riunione assembleare.

7. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.13 - Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- a) approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) approvare l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, predisposto dal Consiglio Direttivo;

- c) approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- d) determinare il numero, eleggere e revocare i/le membri del Consiglio Direttivo;
- e) eleggere e revocare i/le componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;
- f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo settore;
- g) decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- h) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- i) deliberare sulla responsabilità dei/le componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno delle persone associate; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero dei/le soci/e presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti dei/le soci/e presenti

Art.14 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- a) deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- b) deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) delle persone associate e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/le presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) degli/le associati/e e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei/le presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) delle persone associate

Art.15 - L'Assemblea dei soci e delle socie: regole di voto

1. Ogni socio/a ha diritto ad un solo voto.

2. Hanno diritto di voto i soci e le socie maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa annuale.

3. Fino al raggiungimento della maggiore età, il diritto di elettorato attivo per i/le minorenni è attribuito a chi esercita la responsabilità genitoriale sulle/sugli stesse/i. Le persone associate minorenni sono quindi computate ai fini del raggiungimento dei quorum assembleari.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) delle persone presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.16 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli/le associati/e in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri che può variare da 3 (tre) a 11 (undici), secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. Le persone facenti parte del primo Consiglio Direttivo sono nominate nell'atto costitutivo.

2. Non può essere eletta/o Consigliere/a, e se nominato/a decade dalla carica, chi sia interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, o chi sia stato condannato/a ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. I Consiglieri e le Consigliere restano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili. Almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato, la/il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Art.17 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal/la Presidente ogni qualvolta lo si ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 (un terzo) dei/lle Consiglieri/e.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto o per via telematica, almeno 4 (quattro) giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora.

3. In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutte le persone componenti il Consiglio.

4. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

5. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal/la Presidente o, in sua assenza, dal/la Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro/a Consigliere/a individuato/a tra i/le presenti.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle persone presenti. Non sono ammesse deleghe.

7. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

8. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal/la Presidente e dal/la verbalizzante a ciò appositamente nominato/a. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.18 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- a) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea dei soci e delle socie
- b) redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- c) redigere l'eventuale programma annuale e pluriennale di attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- d) redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) nominare la/il Presidente, la/il Vicepresidente e la/il Segretario/o dell'Associazione e il/la Tesoriere/a
- f) decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione delle persone associate, redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- g) decidere l'eventuale quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- h) deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- i) decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con le/i dipendenti, oltre che con collaboratori/trici o consulenti esterni/e;
- j) determinare il numero, eleggere e revocare i componenti dell'eventuale Comitato Scientifico;
- k) ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dalla/dal Presidente;
- l) curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;

- m) deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- n) adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.
2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.
3. In relazione all'entità ed alla complessità degli adempimenti il/la Tesoriere/a e la/il Segretario/a dell'Associazione, possono essere coadiuvate da persone volontarie o da collaboratrici/collaboratori esterne/i all'Associazione, con rapporto di dipendenza o di consulenza, a tempo pieno o a tempo parziale. La nomina e l'eventuale trattamento economico di tali soggetti sono stabiliti con deliberazione del Consiglio Direttivo
4. La/il Segretario/a si occupa in generale della gestione dei libri sociali e svolge le mansioni a questo delegate dal Consiglio Direttivo o dal/dalla Presidente.
5. La/il Tesoriere/a si occupa in generale della gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, e in particolare della tenuta dei libri contabili.
6. La carica di Segretario/a e di Tesoriere/a può essere attribuita alla stessa persona.

Art.19 -La/il Presidente: poteri e durata in carica

1. La/il Presidente è la/il legale rappresentante dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi e in giudizio.
2. La/il Presidente dell'Associazione è nominato all'interno del Consiglio Direttivo.
3. La carica di Presidente può essere revocata dal Consiglio Direttivo con le stesse modalità previste per l'elezione.
4. La carica di Presidente si perde inoltre per dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.
5. La/il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:
- a) firmare gli atti e i documenti che impegnano l'Associazione sia verso le persone associate che verso terzi;
 - b) curare l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
 - c) adottare, in caso di necessità, provvedimenti d'urgenza, sottoponendoli entro 15 (quindici) giorni alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
 - d) convocare e presiedere l'Assemblea delle/gli Associate/i e il Consiglio Direttivo.
6. In caso di assenza o impedimento, la/il Presidente viene sostituito dalla/dal Vicepresidente. In caso di assenza o impedimento di quest'ultima/o, spetta al Consiglio Direttivo conferire espressa delega ad altro/a Consigliere/a.

Art.20 - Cause di decadenza e sostituzione di un/una componente del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:
- a) dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
 - b) revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
 - c) sopraggiunte cause di incompatibilità, di cui all'art.16, c.2, del presente Statuto;
 - d) perdita della qualità di associato/a in conseguenza del verificarsi di una o più delle cause previste dall'art.8 del presente Statuto.
2. Nel caso in cui uno o più consiglieri cessino dall'incarico per uno dei motivi indicati al precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione alla prima Assemblea ordinaria utile. Fino alla nuova elezione il Consiglio Direttivo rimane nella composizione risultante a seguito dell'avvenuta cessazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei/lle Consiglieri/e l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e la/il Presidente o, in subordine, la/il Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 40 (trenta) giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi/Consiglieri/e, il Consiglio decaduto rimane in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art.21 - L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea e non necessariamente scelto/a tra i soci e le socie
2. Il/la componente dell'organo di controllo rimane in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile.
3. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
4. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il/la componente decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione del/la stesso/a tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.
5. La/il componente dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Non può ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.22 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
 - a) vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
 - b) vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
 - c) esercitare il controllo contabile;
 - d) esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo settore;
 - e) attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
 - f) partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.
2. Nei casi previsti dall'art.31, c.1, del Codice del Terzo settore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.
3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri e alle Consigliere notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.23 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra le persone associate. La/il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.
2. L'organo di revisione rimane in carica 4 (quattro) anni e il/la suo/a componente è rieleggibile.
3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.
4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.
5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, la/il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. La/il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.24 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo e di appoggio al Consiglio Direttivo. Qualora nominato, è formato da un massimo di 10 (dieci) persone, scelte dal Consiglio direttivo non necessariamente tra i soci e le socie dell'associazione, e sarà composto da professionisti/i nei campi scientifici di particolare interesse per le finalità associative.

2. Il Comitato scientifico rimane in carica 3 (tre) anni e le/i suoi componenti sono rieleggibili.

3. Il Comitato Scientifico è un organo consultivo che può esprimere pareri circa:

- a) le attività svolte dall'associazione;
- b) i lavori prodotti o presentati dall'associazione
- c) sull'indirizzo culturale, editoriale, scientifico, didattico, dell'attività svolte in genere dall'associazione.

4. Nel caso in cui, per dimissioni di una persona membro del Comitato scientifico, si provvede alla sostituzione della stessa tramite una nuova nomina da parte del Consiglio Direttivo.

Art.25 - Responsabilità degli organi sociali

1. Delle obbligazioni contratte dall'Associazione rispondono, oltre all'Associazione stessa, anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'Associazione.

2. I/le Consiglieri/e, i/le direttori/trici generali, i/le componenti dell'organo di controllo e di revisione (qualora nominati/e), rispondono nei confronti dell'ente, dei/le creditori/trici sociali, dei fondatori, delle persone associate e terze, ai sensi delle disposizioni in tema di responsabilità nelle società per azioni, in quanto compatibili.

Titolo V - I libri sociali

Art.26 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- a) il libro dei soci e delle socie
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora sia stato nominato.
- e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora sia stato nominato.
- f) il registro delle persone volontarie che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Titolo VI - Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art.27 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati/e, persone lavoratrici e collaboratrici, Consigliere/i ed altri/e componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.28 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative;

- b) contributi pubblici e privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) attività di raccolta fondi;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- g) proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;
- h) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Codice del Terzo settore e di altre norme competenti in materia.

Art.29 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.
2. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve procedere alla formazione del bilancio di esercizio, il quale dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria. Quest'ultima dovrà essere convocata entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio di esercizio dovrà essere depositato presso la sede dell'Associazione negli 8 (otto) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione ed ogni persona associata, previa richiesta scritta, potrà prenderne visione.

Art.30 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del Codice del Terzo settore.

Titolo VIII - Disposizioni transitorie finali

Art.31 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

d.c.